



**Commissario Straordinario  
per il superamento degli insediamenti abusivi  
per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura**

**DECRETO COMMISSARIALE N. 3/2025**

**Oggetto: Nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati Personalni**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Visti**

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”.
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “*GDPR*”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la precedente
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”.

**Considerato che**

- il GDPR all'art. 4, punto 7, definisce “titolare del trattamento”, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” ed al punto 8 definisce “responsabile del trattamento”, “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
- l'art. 37, comma 1, del predetto GDPR stabilisce che il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati (di seguito “*RPD/DPO*”) ognualvolta:
  - a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
  - b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
  - c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10”.

**Considerato, altresì, che**

l'art. 37 del su richiamato GDPR,

- al comma 3, prevede che, “qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”;
- al comma 5, che l'RPD/DPO “è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti” assegnatigli ai sensi dell'art. 39 del GDPR;
- al comma 6, che l'RPD/DPO “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”;
- al comma 7, che “il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo, ovvero al Garante per la protezione dei dati personali”;

l'art. 38, comma 6, del GDPR, dispone che il DPO “può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi”.

**Atteso che**

l'art. 39 del citato Regolamento, al comma 1, nel definire i compiti del RPD, espressamente prevede che “*Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:*

- a) *informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
- b) *sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*
- c) *fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;*
- d) *cooperare con l'autorità di controllo;* e
- e) *fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”*

l'art. 39 del citato Regolamento, al comma 2, dispone che “*Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo”.*

**Dato atto che**

- il Direttore dell'Ufficio di supporto al CSLA, con nota prot. n. 546 del 20-05-2025, ha richiesto al Capo Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi di potersi avvalere, senza oneri a carico della struttura commissariale, del DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Capo Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, con nota acquisita in entrata al prot. del CSLA n. 547 del 20-05-2025, ha riscontrato positivamente la sopra citata richiesta;
- l'RPD/DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito la propria disponibilità ad accettare l'incarico di DPO della struttura commissariale.

---

**Ritenuto**

- di designare quale RPD/DPO dell'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario l'Ing. Nicola Barberini, già DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che l'incarico di RPD/DPO verrà svolto, fino a scadenza del contratto vigente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza oneri per la struttura commissariale;

per quanto espresso in narrativa

**DECRETA**

- di designare quale RPD/DPO dell'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario l'Ing. Nicola Barberini, già DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il nominativo ed i dati di contatto del RPD/DPO saranno pubblicati sulla home page del Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura – Sezione “Amministrazione trasparente”.

Resta inteso che, tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione nello svolgimento dell'incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione degli stessi dati, che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Il Commissario Straordinario

Pref. Maurizio Falco

(Copia firmata agli atti della Struttura del Commissario Straordinario)

